



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 31 del 10/09/2025

Oggetto: PERSONALE: ATTO DI RICOGNIZIONE DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA AL FINE DELLA RI-ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI FINO AI DECRETI ISTITUTIVI DELLE NUOVE COMUNITA' MONTANE - DEFINIZIONE ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

L'anno duemilaventicinque e questo dì dieci del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Stefano Bigiotti, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00118 del 29 luglio 2025, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Simona Magalotti Segretario incaricato della redazione del verbale.

Il Commissario straordinario
F.to Stefano Bigiotti

il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario
Dott.ssa Simona Magalotti

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montana dal 07/10/2025 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.2000)

Il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

Il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti

.....
☐ PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

.....
Parere di regolarità tecnica

.....

II COMMISSARIO LIQUIDATORE
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNITARIA

Su proposta dei responsabili dei settori amministrativo e finanziario,

Premesso che:

- la legge regionale Lazio 25 marzo 2024, n. 4 all'art. 9 *“Riordino delle Comunità Montane”*, con particolare riferimento ai commi 1, 2 e 3 ha dettato nuove disposizioni in materia di Comunità Montane;
- il riordino prevede un iter preliminare così articolato:

- nomina dei commissari liquidatori (art. 9 comma 3 legge regionale 25 marzo 2024, n. 4);
- ri-delimitazione delle zone omogenee individuate ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche (art. 9 commi 1 e 2 legge regionale 25 marzo 2024, n. 4);
- istituzione delle nuove comunità montane (art. 9 comma 2 legge regionale 25 marzo 2024, n. 4);
- nomina di un commissario straordinario che opera fino all'insediamento degli organi della nuova comunità montana;

- la Giunta Regionale del Lazio, con propria deliberazione 12 giugno 2024, n. 447 recante *“Approvazione dei criteri e modalità per la liquidazione delle comunità montane e della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane”*, in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4, ha approvato i criteri e le modalità per la liquidazione;

- il Presidente della Regione Lazio, con proprio decreto 29 luglio 2025, n. T00118, ha provveduto alla nomina del Commissario Liquidatore della I Comunità montana Alta Tuscia Laziale con il compito di svolgere le attività di liquidazione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2025, n. 447;

Preso atto dei poteri del commissario liquidatori come delineati dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2025, n. 447 di approvazione dei *“Criteri e modalità per la liquidazione delle Comunità montane e delle Comunità Arcipelago delle Isole Ponziane (art. 9, comma 3 l.r. n. 4/2024)”* con particolare riferimento – per quanto qui di interesse - al paragrafo 2.1. che, nel delineare le direttrici dell'operato dei commissari liquidatori, reca:

“... i nuovi commissari esercitano le ordinarie funzioni dell'ente fino all'entrata in funzione delle nuove comunità montane che coincide con la nomina dei commissari straordinari di cui all'art. 9, comma 3, legge regionale 25 marzo 2024, n. 4. In tale periodo, essi riuniscono in sé i poteri degli ordinari organi d'indirizzo delle comunità montane, in luogo dei quali adotteranno gli atti di loro spettanza; in quanto organi provvisori, nella loro azione dovranno limitarsi al corretto funzionamento della macchina burocratica, all'adozione degli atti necessari per la cui adozione la legge fissa termini improrogabili e dalla cui omissione potrebbe derivare un rilevante danno per l'ente, nonché, ove necessario, al ripristino della legittimità dell'azione amministrativa.

Di contro, i commissari liquidatori non possono adottare scelte politiche né vincolare la volontà dell'ente (e degli enti subentranti a seguito del processo di ri-delimitazione) attraverso scelte di natura strategica quali la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l'accensione di muti e tutti gli atti che incidano sul patrimonio dell'ente, a meno che questi ultimi non siano necessari per far fronte a situazioni di disavanzo di amministrazione, accertate nell'ultimo rendiconto approvato, nei limiti di quanto previsto dall'art. 188 del d.lgs. n. 267/2000, o comunque per garantire l'integrità del patrimonio della comunità montana e la prosecuzione delle attività e delle funzioni da essa esercitate”;

Dato atto,

- che il Commissario liquidatore – insediatosi in data 7 agosto 2025 - con i poteri della Giunta comunitaria ha preso atto della situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale, come da deliberazione nr 27 in data 07/08/2025 e relativi allegati cui si rinvia, nonché dell'assetto organizzativo in essere dal quale risulta che l'Ente si avvale delle seguenti figure professionali:

Profilo professionale	Tipo di contratto	Ore lavoro contrattuali
Segretario comunitario		
Responsabile del servizio amministrativo	art. 1 comma 557 l. 311/2004	10 ore settimanali
Responsabile del servizio finanziario	art. 1 comma 557 l. 311/2004	12 ore settimanali
Responsabile del servizio tecnico - manutentivo	Art. 110 d.lgs. 267/2000	18 ore settimanali

Collaboratore amministrativo	Assunzione a tempo determinato tramite concorso per mesi sei	18 ore settimanali
Rup contratto rifiuti		
Dec contratto rifiuti		

- che tale assetto comporta una previsione di spesa al 31.12.2025 di €. 88.202,06;

- che, alle limitazioni prestazionali connesse alla stessa normativa di cui all'art. 1 comma 557 della l. 311/2004, si aggiunga che il Responsabile del servizio tecnico risultava in congedo di maternità;

- che quest'ultima circostanza, unitamente al collocamento a riposo di una unità di personale in comando, ha di fatto determinato una riduzione dei servizi al pubblico con assicurazione in larga parte in fascia pomeridiana;

- che, con atto nr. 25 del 23/06/2025, si programmava l'assunzione a tempo determinato di un collaboratore amministrativo;

Richiamata la propria deliberazione nr 29 in data 08/08/2025 recante *“Atto di indirizzo di conferma dell'assetto in essere alla data del 07.08.2025 (data di insediamento) fino al 07.09.2025 - comunque fino a nuove disposizioni organizzative - e di ricognizione dei vincoli di finanza pubblica al fine della ri-organizzazione degli uffici e servizi fino ai decreti istitutivi delle nuove Comunità montane”* con cui tra l'altro si demandava al segretario comunitario ed al responsabile del servizio finanziario la verifica dei limiti di spesa di personale – complessivi e di lavoro flessibile - anche con riferimento alle componenti di trattamento accessorio, alla verifica ed eventuale revisione del Regolamento sui criteri di graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa nonché del Regolamento di organizzazione uffici e servizi;

Dato atto della ricognizione dei limiti curata dal segretario comunale e dal responsabile del servizio finanziario, giusta determinazione del responsabile del servizio finanziaria nr. 15 del 08.09.2025, con il seguente esito:

- il limite di spesa di personale sostenuta nell'anno 2008 per rapporti a tempo indeterminato ammonta ad €. 203.191,00;
- il limite di spesa di personale flessibile nell'anno 2009 è nullo e così nel triennio 2007-2009;

Valutato altresì che, nel quinquennio 2020 – 2024, la spesa ha registrato la seguente evoluzione:

	2020	2021	2022	2023	2024
Trattamento stipendiale	78.075,00	46.098,00	44.809,00	59.078,00	52.857,00
Oneri previdenziali e assistenziali	21.681,00	12.066,00	11.473,00	15.858,00	14.076,00
Irap	6.897,00	3.737,00	3.809,00	5.021,00	4.528,00
Totale	106.653,00	61.901,00	60.091,00	79.957,00	71.461,00

Tenuto conto, alla luce dei criteri di cui alle linee guida regionali sopra citate:

- che l'ente intende dotarsi del seguente assetto organizzativo dell'Ente, ritenuto funzionale agli obiettivi da conseguire e sostanzialmente in linea con quello in essere alla data del 7 agosto 2025, con la garanzia della tutela del personale attualmente in congedo di maternità per la durata dello stesso:

Profilo professionale	Tipo di contratto	Ore lavoro contrattuali
Segretario comunitario		
Responsabile del servizio amministrativo	art. 1 comma 557 legge 311/2004	12 ore settimanali
Responsabile del servizio finanziario	art. 1 comma 557 legge 311/2004	12 ore settimanali
Responsabile del servizio tecnico - manutentivo	Art. 110 d.lgs. 267/2000	18 ore settimanali
Responsabili del servizio tecnico - manutentivo	art. 1 comma 557 legge 311/2004	12 ore settimanali
Rup contratto rifiuti		

Dec contratto rifiuti		
-----------------------	--	--

- che l'assetto di cui sopra, per il periodo dalla data del presente atto al 31.12.2025 in aggiunta alla spesa sostenuta dal 01.01.2025 alla data del presente atto, comporterebbe una previsione di spesa di competenza dell'anno 2025 pari ad €. **92.022,57** compresi oneri ed Irap – qualificabile come spesa di personale flessibile per la quale la deroga ai limiti di finanza pubblica stante la particolare situazione in cui versa l'Ente – privo di personale stabilmente impiegato da adibire alla resa dei servizi istituzionali;

	2025
Trattamento stipendiale	68.540,16
Oneri previdenziali e assistenziali	17.656,49
Irap	5.825,92
Totale	92.022,57

- che rispetto all'anno 2024 l'incremento di spesa previsto è determinato da diversi fattori:
 - ✓ la previsione della presenza del segretario comunale per l'intero 2025 invece che per soli sei mesi come per l'anno 2024 nel quale si è avuto il collocamento a riposo del precedente titolare;
 - ✓ la necessità di sostituzione di personale titolare di posizione organizzativa dell'area tecnica assente per maternità;

VISTO l' art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 che dispone: *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, gli enti non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009. (...) Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale. (...) Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”;*

DATO ATTO che il limite di spesa di personale flessibile nell'anno 2009 è nullo e così nel triennio 2007-2009;

Richiamati altresì i principi espressi dalla Sezione autonomie della Corte dei Conti:

- Sezione Autonomie nr. 15/2018, che, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 180/2018/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”;*

- in tale senso anche il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, 4 luglio 2024, n. 112/2024/PAR che conclude richiamandosi alla *“Sezione controllo per la Puglia con la deliberazione n. 83/2023/PAR: con riferimento al limite di spesa posto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e in linea con il principio di diritto affermato dal giudice contabile in sede nomofilattica (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/2018/QMIG), sussiste, per gli enti locali di minori dimensioni che nel 2009 abbiano sostenuto una spesa modesta per l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, la possibilità di fare riferimento – quale parametro utile ai fini dell’effettuazione della stessa spesa – a quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l’ente, garantendo in ogni caso il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa anche contrattuale ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento; ferma restando tale possibilità, le uniche deroghe possibili ai vincoli posti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 sono quelle espressamente contemplate dal legislatore al fine di fronteggiare specifiche situazioni”*;

VALUTATA la particolare situazione di questo Ente, da tempo privo di personale di ruolo quale conseguenza del riordino e della conseguenza incertezza sul futuro stesso dell’Ente;

VALUTATO altresì, in esito ad un’attenta ponderazione tra poteri commissariali come tratteggiati dalle richiamate linee guida regionali da un lato e necessità di garantire una efficiente operatività dell’Ente dall’altro, di dover assumere come principio guida l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza contabile per cui *enti di modeste dimensioni che possano contare su esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati dall’assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile*” e adottare un assetto tale da garantire l’operatività dell’Ente e funzionale agli obiettivi da conseguire pur in deroga al limite di spesa di personale flessibile ma nel pieno rispetto del limite complessivo;

Acquisiti i pareri favorevoli rilasciati dai responsabili di servizio amministrativo e finanziario ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria reso con verbale nr. 14 in data 10.09.2025;

Visti:

- la legge 241/1990;
- il d.lgs 267/2000;
- il d.lgs. 165/2001;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di dotare l’Ente del seguente assetto organizzativo dell’Ente, ritenuto funzionale agli obiettivi da conseguire e sostanzialmente in linea con quello in essere alla data del 7 agosto 2025, con la garanzia della tutela del personale attualmente in congedo di maternità per la durata dello stesso:

Profilo professionale	Tipo di contratto	Ore lavoro contrattuali
Segretario comunitario		
Responsabile del servizio amministrativo	art. 1 comma 557 legge 311/2004	12 ore settimanali
Responsabile del servizio finanziario	art. 1 comma 557 legge 311/2004	12 ore settimanali
Responsabile del servizio tecnico - manutentivo	Art. 110 d.lgs. 267/2000	18 ore settimanali

Responsabili del servizio tecnico - manutentivo	art. 1 comma 557 legge 311/2004	12 ore settimanali
Rup contratto rifiuti		
Dec contratto rifiuti		

3. di dare atto che, l'assetto di cui sopra per il periodo dalla data del presente atto al 31.12.2025 in aggiunta alla spesa sostenuta dal 01.01.2025 alla data del presente atto, comporta una previsione di spesa di competenza dell'anno 2025 pari ad €. 92.022,57 compresi oneri ed Irap – qualificabile – eccettuata quella riferita all'art. 110 d.lgs. 267/2000 - come spesa di personale flessibile per la quale si propone la deroga nei termini di cui in premessa stante la particolare situazione in cui versa l'Ente – privo di personale stabilmente impiegato da adibire alla resa dei servizi istituzionali;
4. di stabilire che, a seguito del consolidamento di tale assetto, si potrà procedere alla revisione del Regolamento sui criteri di graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa nonché del Regolamento di organizzazione uffici e servizi;
5. di rimettere la presente deliberazione alla Regione Lazio – assessorato Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza Urbana e Università, per le opportune valutazioni che la stessa vorrà fare;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000.